

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA CARRIERA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(d.r. n. 306 del 30 luglio 2015 coordinato con modifiche di cui al d.r. n. 69 del 8 marzo 2016, al d.r. n. 257 del 15 luglio 2019 e al d.r. n. 89 del 4 marzo 2022 e al d.r. n. 69 del 2 febbraio 2024)

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento definisce le procedure amministrative per l'immatricolazione, l'iscrizione e la gestione delle carriere delle studentesse o degli studenti dell'Università degli Studi di Macerata, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e della legislazione nazionale.
2. La studentessa o lo studente è tenuta/o al rispetto dei termini e delle modalità operative relative alle procedure di immatricolazione, iscrizione e gestione delle carriere resi noti annualmente nella guida amministrativa dello studente, pubblicata sul sito web di Ateneo.
3. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico attivati presso l'Università degli Studi di Macerata o in convenzione con altri Atenei, italiani o stranieri. Esse si applicano altresì, qualora compatibili con la specifica normativa di riferimento e con quanto previsto nei rispettivi bandi di concorso, ai corsi di dottorato di ricerca, ai corsi a numero chiuso programmato, ai master, ai corsi di perfezionamento e a tutti gli altri corsi disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 2

IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO LIBERO

1. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
2. Le immatricolazioni si aprono il 1° agosto e si concludono ordinariamente il 31 ottobre di ogni anno. Decorso tale termine l'immatricolazione è consentita fino al 15 gennaio dell'anno successivo, previo pagamento dei contributi di mora previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
3. La studentessa o lo studente immatricolata/o ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero che non soddisfi gli obblighi formativi aggiuntivi, entro il primo anno di corso, non può sostenere esami a partire dall'anno accademico successivo a quello della sua immatricolazione incorrendo nel cosiddetto "blocco amministrativo" della carriera. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti formativi alla studentessa o allo studente. La struttura didattica competente effettua le verifiche entro il 31 dicembre ed eventuali esami sostenuti in violazione del predetto obbligo sono annullati d'ufficio.
4. L'accesso ad un corso di laurea magistrale può essere diretto o indiretto secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso stesso e presuppone, in ogni caso, la verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.
5. L'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale ad accesso indiretto è subordinata alla presentazione di specifica domanda di pre-iscrizione alla Segreteria studenti competente entro il 31 ottobre e non richiede il pagamento di tasse e contributi.
6. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della preparazione personale, la studentessa o lo studente è tenuta/o a perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea magistrale nel rispetto dei termini e delle modalità indicati dalla struttura didattica competente. L'esito positivo della verifica non attribuisce crediti formativi alla studentessa o allo studente.
7. In caso di esito negativo della verifica, la studentessa o lo studente non può perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea magistrale né sostenere esami e, conseguentemente, acquisire crediti formativi fino al suo superamento.
8. La contemporanea iscrizione a due corsi universitari, anche presso un'altra Università, nonché a due corsi di studio presso l'Università e un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è ammessa nei limiti previsti dalla vigente normativa nazionale¹.
9. È consentita l'iscrizione condizionata ad un corso di laurea magistrale, da parte della studentessa o dello studente che preveda di laurearsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico a cui è iscritta/o. In caso di mancato conseguimento del titolo di laurea, la

¹ Legge 12 aprile 2022 n. 33, d.m. 29 luglio 2022 n. 930 e n. 933.

studentessa o lo studente decade dall'iscrizione al corso di laurea magistrale ed è tenuta/o arinnovare l'iscrizione al corso di laurea, pagando le tasse e i contributi dovuti, nonché gli eventuali contributi aggiuntivi di mora. La studentessa o lo studente non può acquisire crediti formativi nel corso di laurea magistrale, né ottenere certificazioni, fino al momento in cui non consegue il titolo di laurea e comunque fino a quando non perfeziona l'immatricolazione.

10. L'iscrizione condizionata deve essere perfezionata entro il termine perentorio di 30 giorni dal conseguimento del primo titolo con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti, penal'annullamento dell'iscrizione stessa.

11. Non è ammessa l'iscrizione condizionata a corsi di studio ad accesso programmato né a quelli che non prevedano espressamente questa possibilità.

ART. 3

IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALEA CICLO UNICO AD ACCESSO PROGRAMMATO

1. L'accesso ad un corso di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato è subordinato al superamento di un'apposita selezione, le cui modalità di svolgimento sono stabilite nel relativo bando di concorso, emanato con decreto del/la Rettore/Rettrice.

2. Nel bando di concorso devono essere specificati:

- a) il numero dei posti disponibili;
- b) i termini di scadenza e le modalità di iscrizione alla selezione;
- c) la data e la modalità di svolgimento della prova, ove prevista;
- d) i requisiti per l'accesso;
- e) l'eventuale documentazione da allegare alla domanda;
- f) i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria;
- g) le disposizioni per l'immatricolazione delle/gli idonee/i;
- h) le disposizioni per l'immatricolazione di studentesse o distudenti straniere/i;
- i) il/la responsabile del procedimento.

3. L'iscrizione alla selezione è subordinata alla presentazione dispecifica domanda alla Segreteria studenti competente, nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel relativo bando di concorso, e richiede il versamento del contributo stabilito dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di selezione la struttura didattica competente nomina apposite commissioni giudicatrici, composte da personale docente e ricercatore in numero sufficiente.

5. Al termine della selezione viene formulata una graduatoria che consenta la copertura di tutti i posti disponibili.

6. L'immatricolazione delle/dei candidate/i collocate/i in posizione utile è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nel bando di concorso, a seguito del superamento della selezione.

7. In caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione da parte degli aventi diritto, entro il termine previsto nel bando di concorso, i posti rimasti disponibili vengono coperti mediante scorrimento della graduatoria.

8. La studentessa o lo studente immatricolata/o ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che non soddisfi, entro il primo anno di corso, gli obblighi formativi aggiuntivi eventualmente assegnati, incorre nel cosiddetto "blocco amministrativo" della carriera ed eventuali esami sostenuti sono annullati d'ufficio. L'esito positivo della verifica dell'adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi non attribuisce crediti formativi alla studentessa e allo studente.

ART. 4

IMMATRICOLAZIONE CON TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO CONSEGUITO IN ITALIA

1. La studentessa o lo studente in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia può chiedere l'ammissione ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero con il riconoscimento di attività formative svolte nella carriera precedente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. La studentessa o lo studente in possesso di un titolo di studio universitario conseguito in Italia può chiedere l'ammissione ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato, con il riconoscimento di attività formative svolte nella carriera precedente, a condizione che superi la relativa selezione, fatte salve le diverse disposizioni del bando di concorso.

3. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Ai fini del riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente, la/il laureata/o presso altro Ateneo deve autocertificare gli esami sostenuti, le votazioni, i crediti formativi e i relativi settori scientifico-disciplinari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche a chi è in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in conformità alla normativa vigente, fatto salvo il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 5

IMMATRICOLAZIONE CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, sia da cittadine/i straniere/i che italiane/i, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico edel conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università è valutata dalla struttura didattica competente nel rispetto della normativa e delle disposizioni ministeriali in materia, nonché in attuazione degli accordi internazionali vigenti.

2. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è consentito solo al termine di un periodo di studi di durata non inferiore a dodici anni. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di durata inferiore, è necessario dimostrare di aver frequentato l'Università, superando i relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito minimo di dodici anni di scolarità. Per accedere ad un corso di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo livello.

3. Le procedure di immatricolazione delle/i cittadine/i non comunitarie/i residenti all'estero seguono le disposizioni ministeriali che stabiliscono annualmente gli adempimenti amministrativi. Le strutture didattiche competenti fissano annualmente un contingente di posti riservati a questa tipologia di studente. Ai fini dell'immatricolazione è richiesto il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana e, ove prevista, di un'eventuale prova attitudinale, da sostenersi nella data fissata annualmente dal Ministero competente.

4. Le/i cittadine/i comunitarie/i ovunque residenti, le/i cittadine/i non comunitarie/i con regolare permesso di soggiorno in Italia e le/i cittadine/i italiane/i con titolo di studio conseguito all'estero accedono direttamente ai corsi senza limitazione di contingente, ferma restando la valutazione dell'idoneità del titolo di studio estero.

5. La valutazione è subordinata alla presentazione di specifica domanda.

ART. 6

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. La studentessa o lo studente può presentare alla Segreteria studenti competente richiesta di riconoscimento del titolo di studio accademico straniero, ai fini dell'accesso, del proseguimento e del conseguimento dei titoli universitari italiani.

2. In assenza di accordi bilaterali, sulla richiesta di riconoscimento delibera la struttura didattica competente.

3. La richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero ai fini del conseguimento di un titolo di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, rilasciato dall'Università, può concludersi con un riconoscimento parziale del percorso di studio svolto all'estero e l'ammissione ad un determinato anno di corso oppure con un riconoscimento totale del percorso di studio svolto all'estero e il contestuale rilascio del titolo equivalente, a seguito di regolare immatricolazione e pagamento del contributo previsto per il rilascio del diploma dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

4. Il riconoscimento del titolo di studio estero ai fini del conseguimento del corrispondente titolo di studio dell'Università avviene con decreto del/la Rettore/Rettrice.

ART. 7

STUDENTESSE O STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE

1. L'Università consente alla studentessa o allo studente due alternative modalità di iscrizione:

- **a tempo pieno:** in tal caso la studentessa o lo studente può sostenere il numero di esami presenti nel proprio piano di studi senza alcuna limitazione. La studentessa o lo studente che ha optato esclusivamente per la modalità di iscrizione a tempo pieno è iscritta/o "fuori corso" al termine della durata normale del corso di studio nel caso in cui non abbia acquisito tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo;

- **a tempo parziale:** in tal caso la studentessa o lo studente può acquisire fino ad un massimo di 36 crediti formativi nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività didattiche non tradizionali) oppure, nel caso di corsi dell'ordinamento precedente la riforma del D.M. n. 509/1999, disostentare un numero massimo di tre esami annuali (compreso eventualmente l'esame di laurea) o sei semestrali (compresi – per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria vecchio ordinamento quadriennale con specializzazione per il sostegno all'handicap – quelli relativi a tale specializzazione). Tale modalità determina il pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca e non consente l'accesso ad ulteriori agevolazioni.

La studentessa o lo studente che ha optato esclusivamente o in parte per la modalità di iscrizione a tempo parziale è iscritta/o in qualità di “fuori corso” al termine della durata normale del corso di studio aumentata di un anno per ciascuno degli anni in cui ha usufruito del regime di studio a tempo parziale.

2. Alla studentessa o allo studente è consentita la possibilità di modificare la propria modalità di iscrizione, presentando apposita domanda alla Segreteria studenti competente, entro e non oltre il 30 aprile.

3. Nel caso in cui la studentessa o lo studente acquisisca più crediti formativi o sostenga esami aggiuntivi, rispetto a quelli previsti per il regime di studio a tempo parziale, è tenuta/o al versamento di contributi aggiuntivi.

ART. 8

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. La studentessa o lo studente è tenuta/o a rinnovare l'iscrizione con continuità per gli anni accademici successivi a quello di immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio.

2. Il rinnovo dell'iscrizione può essere effettuato dal 1° agosto al 31 ottobre di ogni anno. Decorso tale termine il rinnovo è consentito previo pagamento dei contributi di mora previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

3. Il rinnovo dell'iscrizione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

4. La studentessa o lo studente è iscritta/o in qualità di “fuori corso” oltre la durata normale del corso.

5. La studentessa o lo studente che prevede di laurearsi entro l'ultima sessione dell'anno accademico a cui è iscritta/o non è tenuta/o a rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico successivo.

6. Può rinnovare l'iscrizione, in qualità di “laureanda/o”, entro il 30 aprile, pagando le tasse e i contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca:

- a) la studentessa o lo studente che ha acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studio ed è in debito del solo esame finale;
- b) la studentessa o lo studente, iscritto al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, che ha acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studio, con la sola esclusione delle attività di tirocinio e dell'esame finale.

Decorso tale termine e comunque entro i termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, il rinnovo è consentito previo pagamento dei contributi di mora previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Tale studentessa/studente non può sostenere prove o esami per nessun'altra attività didattica.

7. Se la studentessa o lo studente non rinnova l'iscrizione, per un solo anno accademico, è tenuta/o a pagare le tasse e i contributi dovuti per l'anno di mancata iscrizione, nonché del contributo aggiuntivo di mora, secondo quanto stabilito nel Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

8. La studentessa o lo studente che non è in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi, compresi quelli di mora, degli anni accademici precedenti, non può effettuare alcun atto di carriera negli anni accademici successivi, incorrendo nel cosiddetto “blocco amministrativo” della carriera accademica, compreso il sostenimento dell'esame di laurea. Gli esami eventualmente sostenuti in pendenza del predetto blocco non sono verbalizzati.

ART. 9

ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1. L'accesso ai corsi singoli è consentito, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, a chi non è iscritto ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università.

2. Il numero massimo dei crediti formativi acquisibili dalla studentessa o dallo studente iscritto al corso singolo non può essere superiore a quello attribuito all'insegnamento nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa.

3. L'iscrizione ai corsi singoli può essere effettuata dal 1° agosto al 30 novembre e dal 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno. Decorsi tali termini l'iscrizione è consentita previo pagamento del contributo di mora previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
4. L'iscrizione ai corsi singoli è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
5. L'iscrizione a corsi singoli non attribuisce lo status di studentessa o studente per quel che concerne il complesso dei diritti e dei doveri connessi a tale status.
6. La studentessa o lo studente iscritto presso l'Università non può chiedere il riconoscimento di eventuali esami e dei relativi crediti formativi acquisiti al termine di corsi singoli frequentati presso altri atenei per discipline già previste nel suo percorso formativo in questo Ateneo.
7. La studentessa o lo studente iscritto ai corsi singoli può usufruire di tutti gli appelli degli esami di profitto, compresi quelli riservati allo studentessa o allo studente "fuori corso", relativi all'anno accademico di iscrizione.

ART. 10

PIANI DI STUDIO, ESAMI DI PROFITTO E PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

1. Una volta perfezionata l'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione, la studentessa o lo studente è tenuta/o a compilare il piano di studio, all'inizio di ciascun anno accademico di iscrizione in corso e comunque entro e non oltre la prima sessione degli esami di profitto, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso di studio.
2. Il piano di studio può essere modificato ogni anno, fino alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova finale.
3. La studentessa o lo studente deve superare tutti gli esami di profitto, le prove di laboratorio e di idoneità, svolgere i seminari, gli stage e i tirocini ed acquisire tutti i crediti formativi previsti dal piano di studio.
4. La studentessa o lo studente deve obbligatoriamente iscriversi agli esami di profitto nei termini e con le modalità indicate dalle competenti strutture didattiche.
5. L'esame di profitto viene registrato nella carriera della studentessa o dello studente, conformemente a quanto risulta dal relativo verbale, con la votazione e i crediti formativi previsti nel caso in cui sia stato superato.
6. Al fine di poter essere ammesso a sostenere la prova finale la studentessa o lo studente è tenuta/o a:
 - a) soddisfare gli obblighi di natura didattica e amministrativa specificamente indicati dalla struttura didattica competente;
 - b) presentare specifica domanda e versare il contributo per il rilascio del diploma originale previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
7. Ogni struttura didattica rende noti i termini, le procedure e la documentazione necessari ai fini dell'ammissione alla prova finale.
8. La studentessa o lo studente, che ha presentato la domanda, può rinviare la prova finale, dandone immediata e tempestiva comunicazione scritta alla competente Segreteria studenti.
9. Il voto nella prova finale è attribuito nel rispetto dei seguenti criteri che concorrono a formare un unico giudizio:
 - a) il calcolo della media dei voti riportati negli esami di profitto;
 - b) la valutazione, secondo criteri prefissati dai competenti organi didattici, della durata complessiva e della qualità della carriera, tenendo anche conto dell'eventuale presenza di lodi e di attività extra curriculari svolte;
 - c) la valutazione dell'elaborato eventualmente presentato dalla studentessa o dallo studente ovvero della sua discussione in sede di prova finale.
10. In occasione della seduta di laurea la Segreteria studenti competente predispose per ogni laureanda/o una certificazione sintetica che riporta i dati anagrafici, la carriera e la media finale degli esami.
11. Al termine della seduta di laurea, il relativo verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione, deve essere riconsegnato alla Segreteria studenti competente unitamente alle certificazioni di carriera di ciascun laureato di cui al precedente comma. È consentita la verbalizzazione on line dell'esame di laurea. Dei verbali di esame finale è responsabile il Presidente della Commissione.
12. I titoli accademici sono rilasciati dal/la Rettore/Rettrice nel rispetto degli ordinamenti nazionali.

ART. 11

TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEIO

1. La studentessa o lo studente iscritta/o ad un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere il trasferimento presso un altro ateneo, entro il termine del 30 settembre di ogni anno, senza rinnovare l'iscrizione. Decorso tale termine e comunque entro il 30 novembre, il trasferimento ad altro ateneo comporta il rinnovo dell'iscrizione.
2. Il trasferimento ad altro ateneo è subordinato alla presentazione di specifica domanda alla competente Segreteria studenti e al pagamento del contributo di congedo previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca. La domanda di trasferimento può essere presentata dalla studentessa o dallo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per tutti gli anni di iscrizione.
3. La Segreteria studenti competente, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità della carriera della studentessa o dello studente, è tenuta alla trasmissione del foglio di congedo all'ateneo presso il quale la studentessa o lo studente ha chiesto il trasferimento.
4. La studentessa o lo studente trasferito non può rientrare all'Università degli Studi di Macerata nello stesso anno accademico in cui ha perfezionato il trasferimento.

ART. 12

TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEIO

1. La studentessa o lo studente iscritta/o ad altro ateneo può ottenere il trasferimento all'Università entro il 30 novembre, purché il relativo foglio di congedo, corredato della documentazione riguardante la carriera accademica e i crediti formativi conseguiti, sia trasmesso dall'ateneo di provenienza entro la stessa data.
2. Il trasferimento a corsi di studio a numero programmato è disciplinato dai relativi bandi e dai regolamenti dei corsi di studio. La studentessa o lo studente che intende trasferirsi ed essere ammesso ad un anno di corso successivo al primo, deve ottenere il nulla osta della struttura didattica di destinazione. Tale nulla osta deve essere allegato alla domanda di immatricolazione.
3. Le richieste di ammissione a corsi di studio o ad anni disattivati non possono mai essere accolte, neppure in caso di prosecuzione di carriera nel medesimo corso.
4. Alla studentessa o allo studente ammessa/o ad un anno successivo al primo si applica il Regolamento del corso di studio in vigore per l'anno accademico in corso.
5. Fatte salve le modalità previste dai bandi per i corsi di studio a numero programmato, la studentessa o lo studente proveniente da un'altra Università deve effettuare l'immatricolazione in qualità di "studentessa/e trasferita/o da altro ateneo".
6. La Segreteria studenti competente assicura l'invio della domanda di trasferimento alla struttura didattica, al fine di consentire la deliberazione in merito alla convalida della carriera precedentemente svolta dalla studentessa o dallo studente e la corretta individuazione dell'anno di iscrizione.
7. La studentessa o lo studente trasferita/o è tenuto al pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, nel rispetto del Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
8. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro il 30 aprile successivo determina il rinvio del foglio di congedo alla sede universitaria di provenienza.

ART. 13

PASSAGGIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il passaggio di corso di studio è subordinato alla presentazione di specifica domanda alla Segreteria studenti competente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.
2. La struttura didattica che gestisce il corso presso il quale la studentessa o lo studente intende trasferirsi delibera in merito al riconoscimento dei crediti formativi eventualmente conseguiti in attività universitarie ed extra-universitarie pregresse e indica l'anno di corso al quale la studentessa o lo studente è ammessa/o, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Non è consentito il passaggio ad un corso di studio con ordinamento previgente a quello di iscrizione.
4. Alla studentessa o allo studente è consentito il passaggio di corso di studio nel caso in cui abbia perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico in corso.
5. La studentessa o lo studente che intende passare ad un corso di studio ad accesso programmato deve superare la relativa selezione. Verificato il superamento della selezione la studentessa o lo studente è tenuta/o a perfezionare l'iscrizione al nuovo corso, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti nel bando di concorso.

6. Dalla data di presentazione della domanda di passaggio di corso di studio, la studentessa o lo studente non può compiere alcun atto che incida né nella carriera di origine né in quella di destinazione fino al momento in cui la struttura didattica delibera l'ammissione al nuovo corso di studio.
7. Le tasse e i contributi già versati per il medesimo anno accademico rimangono validi, fatto salvo eventuale conguaglio.

ART. 14

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CARRIERA

1. La sospensione temporanea della carriera è subordinata alla presentazione di specifica domanda alla competente Segreteria studenti, entro il 30 novembre, salvo il caso condizionato dalla data di avvio del corso che la studentessa o lo studente intende frequentare, debitamente documentato.
2. La domanda di sospensione esonera la studentessa o lo studente dal pagamento delle tasse e dei contributi di iscrizione.
3. La sospensione temporanea della carriera non determina un'iscrizione attiva all'anno in corso.
4. L'eventuale e già avvenuto rinnovo dell'iscrizione da parte della studentessa o dello studente che avvia il procedimento di sospensione temporanea della carriera determina l'annullamento dell'ufficio dell'iscrizione e il riconoscimento del pagamento di tasse e contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi, salvo eventuale conguaglio.
5. La riattivazione della carriera è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla competente Segreteria studenti.
6. L'autorizzazione alla riattivazione della carriera è di competenza del Consiglio di corso di studio, al quale spetta anche la valutazione degli eventuali crediti formativi acquisiti e della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi di cui la studentessa o lo studente era già in possesso.
7. La riattivazione della carriera è consentita solo nel caso di corsi di studio attivi.
8. Dalla data di sospensione a quella di riattivazione degli studi la studentessa o lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso sospeso. Gli eventuali esami sostenuti vengono annullati d'ufficio.

ART. 15

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

1. Alla studentessa o allo studente è consentita l'interruzione degli studi, che si perfeziona attraverso il mancato rinnovo dell'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi. In caso di infermità gravi e prolungate o per la nascita di ciascuna/figlia/o, debitamente certificate, oppure in caso di svolgimento del servizio militare di leva o civile può aversi interruzione degli studi anche per un solo anno accademico.
2. L'interruzione degli studi non è consentita se la studentessa o lo studente ha rinnovato l'iscrizione.
3. Nel periodo di interruzione degli studi la studentessa o lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico relativamente al corso interrotto. Gli eventuali esami sostenuti verranno annullati d'ufficio.
4. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.
5. La ripresa degli studi è subordinata alla presentazione di specifica domanda di ricongiunzione della carriera alla competente Segreteria studenti e al pagamento delle tasse e dei contributi previsti dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, nonché del diritto fisso stabilito per ciascun anno di mancata iscrizione, fatti salvi i casi di esonero previsti dal predetto Regolamento.
6. La ricongiunzione della carriera interrotta è consentita solo nel caso di corsi di studio attivi, con la sola eccezione della studentessa o dello studente che abbia superato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debba sostenere soltanto la prova finale.
7. La domanda di ricongiunzione, ove previsto dal Regolamento del corso di studio, è valutata dal Consiglio di corso di studio, tenendo conto anche della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti formativi acquisiti prima dell'interruzione.

ART. 16

RINUNCIA AGLI STUDI

1. La studentessa o lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera accademica.

2. Il diritto alla rinuncia agli studi è esercitato dalla studentessa o dallo studente per iscritto, senza apposizione di alcuna condizione, termine o clausola che restringa l'efficacia della stessa, utilizzando il modello reso disponibile nel sito web istituzionale. La rinuncia è indirizzata al/la Rettore/Rettrice e presentata al competente Dipartimento.
3. La rinuncia è atto personale e irrevocabile, non delegabile ad altri; essa determina la perdita dello status di studentessa o studente ed estingue la carriera, fatta salva la regolarizzazione della posizione contributiva così come previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.
4. La rinuncia acquista efficacia al momento del ricevimento della stessa da parte dell'Università.
5. Se la studentessa o lo studente rinunciatario ha usufruito di benefici economici, ovvero è risultata/o vincitrice/vincitore di borse di studio, erogati dall'Università, decade da ogni beneficio per l'anno in corso e dovrà restituire quanto ricevuto in base alle disposizioni presenti negli specifici bandi.
6. La studentessa o lo studente rinunciatario/o può chiedere il riconoscimento della carriera pregressa attraverso la presentazione di una nuova domanda di immatricolazione a un corso di studio attivo dell'Università; in tal caso alla studentessa o allo studente rinunciatario/o è richiesta la regolarizzazione della propria posizione contributiva, secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca.

ART. 17

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E CREDENZIALI

1. Al momento dell'immatricolazione la studentessa o lo studente riceve un numero di matricola, un libretto o una tessera elettronica e una casella di posta elettronica; quest'ultima costituisce lo strumento di comunicazione ufficiale fra la studentessa o lo studente e l'Università. La studentessa o lo studente ha il dovere di controllare la propria casella di posta elettronica, in quanto gli uffici amministrativi e le strutture didattiche dell'Ateneo utilizzano tali strumenti per inoltrare alle/agli studentesse/studenti avvisi o comunicazioni riguardanti la carriera didattica e amministrativa.
2. L'Ateneo mette a disposizione delle/gli studentesse/studenti iscritti servizi on line per lo svolgimento di procedure amministrative e didattiche allo scopo di facilitare il rapporto con le strutture universitarie. Per l'utilizzo dei servizi è necessario effettuare la preventiva autenticazione mediante le credenziali appositamente fornite.
3. Il libretto, o la tessera elettronica, costituisce documento ufficiale e tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con quelli in possesso dell'Ateneo. La falsificazione, la contraffazione o l'alterazione delle informazioni in esso contenute determinano l'applicazione di sanzioni disciplinari, ferme restando le azioni in sede penale. La studentessa o lo studente può richiedere il rilascio di copia del libretto, a titolo oneroso, in caso di deterioramento, furto o smarrimento, nel rispetto delle modalità rese note nella guida amministrativa dello studente.
4. Al fine dell'utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie, la studentessa o lo studente deve sempre portare con sé almeno il libretto o la tessera elettronica ed esibirli a richiesta del personale dell'Ateneo, o di altri soggetti che svolgono, per conto dell'Ateneo, servizi di vigilanza o accoglienza.

ART. 18

“CARRIERA ALIAS”

1. Al fine di promuovere il benessere delle studentesse e degli studenti transgender, l'Università istituisce la carriera alias, disciplinata con apposite linee guida approvate dal Senato accademico, su proposta del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).

ART. 19

CERTIFICAZIONI E TITOLI

1. La studentessa o lo studente in regola con il pagamento delle tasse e con gli adempimenti amministrativi ha diritto ad ottenere dalla Segreteria studenti competente certificazioni aggiornate del suo status, degli studi compiuti e di tutti gli atti relativi alla carriera svolta, nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
2. Nel diploma attestante il conseguimento del titolo sono riportati i nominativi e le firme, riprodotte in forma tipografica o elettronica, del/la Rettore/Rettrice e del/la Direttore/Direttrice generale, dei/le Direttori/Direttrici delle strutture didattiche di riferimento, nonché la data di conseguimento, la denominazione e la classe, se prevista.
3. Nel diploma non sono indicati la votazione finale né altri dati della carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora sia stata concessa.

4. Il diploma originale è inviato dalla Segreteria studenti competente o consegnato direttamente all'interessata/o.
5. La Segreteria studenti competente conserva copia di ogni diploma originale, con relativo numero di registro.
6. In caso di smarrimento o distruzione l'interessata/o può presentare domanda di rilascio di un duplicato che riproduca esattamente l'originale. La domanda è corredata dai documenti che provino lo smarrimento o la distruzione, nonché dalla ricevuta del versamento del contributo previsto, nel rispetto delle modalità rese note nella guida amministrativa dello studente.
7. Il rilascio del titolo congiuntamente ad altri atenei, italiani e stranieri, è disciplinato da uno specifico accordo.
8. L'Università rilascia, come supplemento al diploma del titolo di studio conseguito a partire dall'a.a. 2004/2005, un documento redatto in lingua italiana ed inglese, nel quale sono riportate le principali informazioni relative al curriculum della studentessa o dello studente, denominato "*Diploma Supplement*".

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento e le successive modifiche entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ateneo.

ART. 21

NORMA FINALE

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente regolamento si rinvia ai regolamenti di Ateneo, allo Statuto e alla normativa vigente in materia.